Revoca del provvedimento di VIA relativo alla realizzazione di un lotto funzionale di una discarica

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I *ter* 18 novembre 2015, n. 13062 - Bracciano Ambiente S.p.A. (avv.ti Ciaglia, Caso) c. Regione Lazio (avv. Chieppa) ed a.

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale - Revoca del provvedimento di VIA relativo alla realizzazione di un lotto funzionale di discarica.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la Società ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.

In particolare, la ricorrente ha contestato la violazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, per essere stata disposta la revoca della V.I.A. sulla base di un fatto non imprevedibile, e senza dare conto delle superiori ragioni di interesse pubblico.

Inoltre, è stata dedotta la violazione degli art. 25 e 26, del d.lgs. n. 152/2006, legata all'asserita mancata acquisizione da parte della Regione Lazio del parere della Soprintendenza, in quanto non pervenuto nei termini normativamente stabiliti. Tale circostanza, secondo parte ricorrente, avrebbe legittimato la Regione Lazio a pronunciarsi comunque sulla domanda di V.I.A..

La ricorrente ha dedotta l'illegittimità del provvedimento impugnato anche per essere in contrasto con la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunta ai sensi dell'art. 14-quater, legge n. 241/1990, che ha superato un parere negativo del Ministero in relazione al rinnovo dell'A.I.A. sull'impianto preesistente.

La Società ricorrente ha affermato che il sopraggiungere del parere negativo non sarebbe giustificato da integrazioni istruttorie o documentali, essendo avvenuto sulla base della documentazione e dello stato di fatto esistente al momento dell'emanazione della V.I.A.. In sostanza, è stata dedotta la violazione delle regole che disciplinano l'istruttoria e che impongono di motivare adeguatamente le scelte amministrative.

Infine, sono state proposte censure rivolte al parere della Soprintendenza (oggetto di un parallelo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, tuttora pendente, proposto dalla stessa Società ricorrente).

Si è costituito in giudizio ad adiuvandum il Comune di Bracciano, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

In corso di causa, sono intervenuti ad opponendum, chiedendo il rigetto del ricorso, Ettorri Rosella e gli altri soggetti indicati in epigrafe, i quali, secondo parte ricorrente, non sarebbero legittimati a far parte del giudizio.

Alla camera di consiglio del 26.3.2015 la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.

Ciò premesso in fatto, il Collegio, preliminarmente, respinge l'eccezione con la quale parte ricorrente ha contestato la legittimazione ad intervenire in giudizio degli intervenienti ad opponendum.

Al riguardo, va rilevato che tali soggetti sono residenti nella zona oggetto dell'intervento e sono titolari di terreni ivi ubicati posti a breve distanza dalla discarica (cfr. doc. nn. 7,9,11,12,13 degli intervenienti ad opponendum) sicché, devono ritenersi titolari di posizioni giuridiche soggettive che li legittimano a far parte del giudizio.

Precisato quanto sopra, si rileva che il 31/12/2012 Bracciano Ambiente S.p.A. ha presentato alla Regione Lazio una istanza di V.I.A. relativa alla realizzazione di un lotto funzionale di discarica, denominato Vaira nel Comune di Bracciano, località Cupinoro, depositando copia degli elaborati progettuali e lo studio di impatto ambientale, e provvedendo alla pubblicazione sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in linea con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006.

L'intervento oggetto dell'istanza di VIA è compreso tra le tipologie di opere di cui all'Allegato III, alla lettera p), del D.Lgs. 152/2006, posto che attiene alla realizzazione di un primo lotto funzionale della discarica denominato "Vaira 1", utilizzato per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti solidi urbani indifferenziati da RD, residuali da trattamento e speciali non pericolosi nell'area dell'ex cava "Vaira" sita nel Comune di Bracciano (RM), in località Cupinoro. Trattasi di un lotto di discarica con una volumetria complessiva di circa 450.000 mc, adiacente all'attuale corpo della discarica di Cupinoro e all'area destinata all'impianto di Trattamento Meccanico Biologico – TMB (autorizzato dall'Amministrazione regionale).

Dagli atti di causa emerge che l'istruttoria VIA si è conclusa con l'adozione di un provvedimento di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni (cfr. decreto n.G00480 del 16/10/2013: doc. 2 dell'Amministrazione resistente), emesso a seguito dell'acquisizione di una serie di pareri positivi espressi dai soggetti coinvolti nel procedimento, di seguito indicati: parere favorevole espresso dall'Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali con nota prot.n.164580 del 30/04/2013; parere dell'Area Conservazione Natura e Foreste espresso con nota prot.n.292633 del 29.7.2013; parere favorevole dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti espresso con nota prot.n.292944 del 29.7.2013; parere dell'Area Conservazione Qualità dell'Ambiente espresso con nota prot.n.295869 del 31.7.2013; parere favorevole con condizioni dell'Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia per l'aspetto paesaggistico, espresso con



nota prot.n.217276/13 del 12/08/2013; parere prot.n.117901 del 11/09/2013 della Provincia di Roma (recante specifiche considerazioni).

Il citato parere VIA del 16/10/2013 reca una serie di prescrizioni tese a mitigare gli impatti dell'ampliamento dell'esistente discarica sulle diverse componenti ambientali interessate dall'attività da svolgere.

Tra le prescrizioni in questione vi è quella (n. 39) che condiziona il parere VIA all'acquisizione del parere della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del MIBAC.

Pertanto, come correttamente rilevato dall'Amministrazione regionale resistente, successivamente all'emanazione del provvedimento di VIA (in data 08/04/2014) è stato acquisito il parere della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio del MIBACT prot.n.1457 del 29/01/2014 (cfr. doc. 1 della Regione Lazio), con il quale tale Amministrazione si è espressa negativamente in ordine all'intervento proposto, sulla base delle motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici che ha "verificato la totale non conformità all'ampliamento di discarica Lotto funzionale Vaira1".

Al riguardo, il Collegio ritiene che non abbia particolare rilievo (ai fini della legittimità delle contestate determinazioni assunte dalla Regione Lazio) il fatto che la revoca del provvedimento VIA sia stata determinata dal parere contrario della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio espresso successivamente all'adozione della VIA favorevole, posto che l'acquisizione di tale parere (previsto dalla richiamata prescrizione n. 39) ha determinato un mutamento della situazione di fatto (rispetto al contesto esistente al momento dell'emanazione del provvedimento di VIA) che ha ragionevolmente indotto l'Amministrazione regionale a rivedere il proprio operato.

Va rilevato, che con nota prot.n.231788 del 16/04/2014, è stato comunicato alla Società proponente, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 della L.n. 241/90, l'avvio del procedimento di autotutela finalizzato all'adozione del provvedimento di revoca della determinazione n.G00480 del 16/10/2013, concedendo il termine di 20 giorni per la presentazione di memorie scritte e documenti.

In data 15/05/2014 con nota prot.n.280112, sono state acquisite e, poi, considerate le osservazioni presentate dalla Società proponente.

Di seguito, La Regione Lazio, con determinazione n.G15798 del 7/11/2014, ha revocato il provvedimento di V.I.A. n.G00480 del 16/10/2013, ai sensi dell'art.21 quinquies della L.n. 241/90, in considerazione del mutamento della situazione rispetto al contesto esistente al momento dell'emanazione del provvedimento favorevole di VIA, avuto riguardo a quanto rappresentato dalla Direzione Regionale per i BB. CC. e PP. del Lazio del MiBACT, del 29/01/2014 prot.n.1457.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e adottato all'esito di un iter procedimentale corretto.

Va disattesa anche la censura con la quale la Società ricorrente contesta il fatto che la revoca sia stata adottata sulla base di un tardivo parere negativo del MIBACT, il quale avrebbe dovuto essere espresso nell'ambito del procedimento di VIA.

A tale riguardo, va ribadito che l'acquisizione postuma del citato parere ha costituito oggetto di una apposita prescrizione (n. 39) contenuta nel parere VIA favorevole e, quindi, la Società ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente tale prescrizione per evitare le conseguenze derivanti da un eventuale successivo parere del MIBACT. Ciò non è stato fatto e, quindi, non appare illegittima la scelta regionale di adottare il contestato provvedimento di revoca, posto, tra l'altro, che il parere di incompatibilità espresso dalla citata Amministrazione statale è di natura tecnica e, quindi, l'autorità competente in materia di VIA non può non tenerne conto.

Per quanto specificamente concerne l'asserita violazione degli artt. 25 e 26, del d.lgs. n. 152/2006, è vero che il decorso del termine utile per esprimere il parere abilita l'Amministrazione procedente a concludere il procedimento. Ma, è anche vero che non è vietato subordinare il provvedimento VIA all'acquisizione del parere dell'Amministrazione statale.

Come già detto, nel caso di specie, il provvedimento VIA favorevole contiene la prescrizione n. 39 (non impugnata) che imponeva l'acquisizione del parere favorevole del competente Ministero.

In sostanza, come correttamente rilevato dalla difesa erariale, con il provvedimento impugnato è stato dato seguito alla prescrizione n. 39 contenuta nel provvedimento VIA, non impugnata tempestivamente dalla Società ricorrente.

La ricorrente deduce l'illegittimità del provvedimento impugnato anche per essere in contrasto con la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri, assunta ai sensi dell'art. 14-quater, legge n. 241/1990, che ha superato un parere negativo del Ministero in relazione al rinnovo dell'A.I.A. sull'impianto preesistente.

Anche questa censura è infondata poiché il procedimento avente ad oggetto l'impianto preesistente riguarda luoghi diversi dal sito oggetto della richiesta di V.I.A.

In sostanza, non si può affermare che la richiamata deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri impedisca l'adozione di pareri negativi (anche se basati su considerazioni analoghe) inerenti procedimenti ed impianti diversi.

Infine, vanno disattese le censure rivolte dalla ricorrente al parere della Soprintendenza, posto che lo stesso risulta essere stato adottato sulla base di una approfondita conoscenza dei luoghi, del contesto morfologico e del territorio ove è ubicata la discarica di Cupinoro. La competente Amministrazione centrale ha tenuto conto della grandezza del nuovo invaso destinato alla discarica e ubicato all'interno di una cava dimessa. Dal tenore del parere emerge che lo stesso ha investito i profili di compatibilità e conformità paesaggistica in relazione alla localizzazione ed al tipo di intervento, evidenziando i motivi ostativi all'espressione di un parere favorevole dal punto di vista paesaggistico, avuto riguardo al



fatto che la zona si colloca in un contesto con caratteristiche di paesaggio storico archeologico ed è circondata di presenze e testimonianze archeologiche (cfr. artt. 134, co. 1, lett.b, e 142, co. 1, lett. m, d. lgs. n. 42/2004).

Al riguardo, non risulta risolutivo richiamare (come ha fatto parte ricorrente) l'art. 18 ter, lettera c), della legge regionale n. 24/1998, per ritenere ammissibile la realizzazione di adeguamenti funzionali ed opere di completamento di infrastrutture e strutture pubbliche esistenti, poiché tale disciplina fa salva la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione paesistica ad opera dell'autorità competente.

Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

(Omissis)

